

La Legge di Stabilità 2016 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) prevede diverse novità in materia fiscale e previdenziale (annullamento della TASI sulla prima casa, un superammortamento sull'acquisto di beni strumentali, proroga bonus sulle ristrutturazioni, ecc. ).

Qui di seguito forniamo le prime indicazioni relative alle novità che riguardano il nostro ambito professionale:

**ESONERO CONTRIBUTIVO** – Vengono stabiliti nuovi limiti (rispetto a quelli previsti per il 2015) per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel periodo compreso fra il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre 2016.

L'esonero contributivo sarà pari al **40% dei contributi previdenziali** dovuti a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 3.250,00** su base annua e per una durata massima di **24 mesi**.

L'esonero spetta in caso di assunzione di lavoratore (esclusi i collaboratori domestici) che nei sei mesi precedenti non abbiano avuto rapporti di lavoro (con qualsiasi datore di lavoro) a tempo indeterminato.

Rientrano nell'esonero anche le assunzioni di ex Co.Co.Co.

L'esonero non spetta per le assunzioni di lavoratori per i quali lo stesso datore di lavoro abbia già usufruito dell'agevolazione. Non spetta inoltre in presenza di assunzioni relative a lavoratori che nei tre mesi precedenti all'entrata in vigore della legge (dal 1/10 al 31/12/2015) siano già stati dipendenti dello stesso datore di lavoro o di imprese ad esso collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

La legge nulla prevede in caso di "stabilizzazione" di contratti a tempo determinato. Riteniamo che, in analogia con quanto previsto dalle circolari applicative INPS relative all'anno 2015, anche per il 2016 sarà ribadita questa possibilità. Restiamo comunque in attesa di precisazioni.

**PREMI DI PRODUTTIVITÀ** – I commi 182 e seguenti della legge prevedono l'applicazione di una imposta, sostitutiva dell'IRPEF, del 10% sui premi di risultato legati ad *incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa*.

Il limite per poter accedere all'imposta sostitutiva è che il premio non sia superiore a € 2.000 e che il lavoratore abbia avuto nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000. Il premio deve essere erogato secondo le previsioni dei contratti aziendali o territoriali. Comunque, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, verranno stabiliti i criteri per misurare l'incremento di produttività.

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che dal 1/1/2016 i Contratti a Progetto non esistono più nella vecchia formulazione, ma continuano a restare in vigore i Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 81/2015.

